



N. 23.

Legge contenente provvedimenti sui cereali. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio di Stato nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

Il frumento, il granturco e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del pollame.

La provvista di grano per la famiglia padronale è fissata in quintali 1,90 per ciascuna delle persone conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,40 per ciascuna di dette persone.

In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granturco e orzo in proporzione di chilogrammi 150 per ogni cento di grano.

La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in Kg. 5 per ogni persona.

Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di quintali tre di granturco e di q.li 2,50 di orzo comune per ogni capo bovino.

La trattenuta di granturco per ogni capo suino da ingrasso sarà fatta - quando si tratta di azienda agricola o di proprietario o conduttore di piu' fondi sulla produzione totale e per il numero complessivo dei suini esistenti nell'azienda o nei vari fondi.

Per la pollicultura è concesso ai coloni e ai coltivatori diretti di trattenere una quantità di granturco, da prelevare sulla propria produzione, in ragione di Kg. 5 per ogni tornatura di terreno lavorativo. I proprietari, in ogni caso, non potranno trattenere complessivamente piu' di Kg. 150.

Art. 3.

E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato Politico - di cambiare il prodotto trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per il fabbisogno familiare, per l'alimentazione del bestiame e per le semine non possono formare oggetto di atti di compra vendita.

Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.

Art. 4.

Entro il 20 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo, ed entro il 15 ottobre 1944 quelli di granturco, devono denunciare per iscritto allo Ispettorato Politico:

- a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora posseduta dei raccolti degli anni passati;
- b) la quantità necessaria per la semente;
- c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
- d) il numero e la quantità del bestiame avente diritto alle detrazioni di cui allo articolo 2 e il luogo in cui è custodito.

Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica dovrà darne avviso preventivo, o almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, allo Ispettorato Politico.

Art. 5.

Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le detrazioni autorizzate dall'art. 2 - devono essere consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che corrisponderà;

- a) per il grano il prezzo di L. 400 al quintale;
- b) per il granturco e l'orzo il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì.

La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 15 Settembre 1944 per il grano e l'orzo ed entro il 10 Novembre 1944 per il granturco.

Art. 6.

Il granturco, raccolto dalla semina di qualità cinquantina, per uso foraggio, viene lasciato ai produttori per l'alimentazione del bestiame.

Tale granturco non dovrà essere mescolato con quello del primo prodotto destinato alla alimentazione.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 Giugno 1942 n. 20.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra ammassanti da una parte e Forno Molino Silo dall'altra, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Luglio 1944 (1643 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Balsimelli - Sanzio Valentini

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.